



**OGGETTO: NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 TUEL 267/2000. CONTINGENTAMENTO DEL FLUSSO DEGLI AUTOBUS DA E PER IL BACINO SCIISTICO DELL'ALTO SANGRO E CONTESTUAL REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 6 (R.G. n. 8) DEL 30-01-2025.**

**ORDINANZA n. 8 del 5-02-2025 - (R.G. n. 12)**

### **IL SINDACO**

**Dato atto** che il comprensorio sciistico dell'Alto Sangro sta registrando, nella stagione invernale in corso, un notevole quotidiano afflusso turistico, proveniente in prevalenza dalla Campania e che, in particolare, nei fine settimana, a detto afflusso residenziale e semiresidenziale si somma la presenza di turismo giornaliero, che raggiunge dette località turistiche in autobus la mattina, per ripartire nel pomeriggio;

**Dato atto** che, detto fenomeno è favorito dalla vicinanza dell'*hinterland* campano, distante poco più di 100 km dal comprensorio turistico, oltre che da una campagna pubblicitaria spinta sui *social media* (Facebook, Tiktok e simili);

**Evidenziato** che, quanto sopra, ha comportato, specialmente nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, la presenza sul territorio di oltre 200 autobus, con circa 10.000 turisti;

**Dato atto che**, sia il sistema della viabilità principale (SS17) che secondaria (strade comunali di Roccaraso), nonché il centro abitato di Roccaraso, non sono in grado di accogliere veicoli e persone in detti numeri, per evidente incapienza fisica dei luoghi;

**Evidenziato** che ciò ha comportato, inevitabilmente, il blocco della viabilità sulla SS17, in particolare sul territorio comunale di Roccaraso e, in generale, sull'intero comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, interessando anche i comuni di Castel di Sangro, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccapia;

**Dato atto** che quanto sopra ha determinato un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità, con impossibilità di garantire il corretto flusso veicolare da e per il comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, sia dei veicoli privati che, soprattutto, dei mezzi di soccorso;

**Ritenuto** che, in simili circostanze, debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche con riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

**Rilevato che**, detta problematica, anche su impulso degli amministratori locali di detti territori, è stata oggetto di trattazione di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 54 comma 5 del TUEL 267/2000, dal Prefetto di L'Aquila nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2025, nel corso del quale si è condiviso di contingentare, con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, tutti i giorni di sabato e domenica fino al prossimo 2 marzo, il flusso degli autobus da e per il

bacino sciistico dell'Alto Sangro e, in particolare, di limitarne l'accesso, a targhe alterne, nel numero massimo di n. 100 mezzi al giorno;

**Visto** l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che legittima il Sindaco ad adottare con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ritenuto acquisito** l'assenso preventivo della Struttura ANAS territorialmente competente all'adozione delle misure di contingentamento previste nel presente provvedimento e ciò nella precitata sede del Comitato prefettizio;

**Dato atto** che lo schema del presente provvedimento, ai sensi del citato art. 54 comma 4 del TUEL 267/2000, è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di L'Aquila, come previsto per legge, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la sua attuazione;

#### **Visti e richiamati:**

- ✓ il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- ✓ il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 54;
- ✓ la Legge 241/90 e smi;
- ✓ lo Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

per i motivi formulati in premessa, **tutti i giorni di sabato e domenica fino al prossimo 2 marzo 2025**, il contingentamento del flusso degli autobus da e per il bacino sciistico dell'Alto Sangro (Comuni di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso) e, in particolare, di limitarne l'accesso, a targhe alterne, nel numero massimo di n. **70 (settanta)** mezzi al giorno, da regolamentare mediante prenotazione su apposita area dedicata del sito istituzionale del Comune di Roccaraso secondo le modalità indicate su <https://forms.gle/kW6WefmHmPxTwPET6>;

#### **DEMANDA**

alle Forze dell'Ordine, in accordo tra loro e per le rispettive competenze, il controllo del rispetto della presente ordinanza, nonché la gestione operativa del flusso degli autobus, individuando all'uopo idonee misure, in raccordo con i Sindaci e gli uffici comunali competenti.

#### **DISPONE**

- ✓ la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 6 (R.G. n 8) del 30-01-2025;
- ✓ l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ✓ è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- ✓ che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini, agli enti interessati ed agli operatori turistici, anche a mezzo degli organi di informazione per garantire una comunicazione tempestiva;
- ✓ la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dalle Forze dell'Ordine;

- ✓ il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art.650 c.p., ovvero altre misure sanzionatorie previste per legge;
- ✓ la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:
  - Prefettura di L'Aquila;
  - Questura di L'Aquila,
  - Provincia di L'Aquila;
  - Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila;
  - Comando Provinciale Guardia di Finanza di L'Aquila;
  - ANAS Spa, compartimento Abruzzo e Molise;
  - ai Comuni di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivinondoli e Rocca Pia ai fini dell'adozione dei provvedimenti connessi e consequenziali;

**Rende noto che** ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR n.1199/1971.

*Roccaraso, data del protocollo*

**IL SINDACO**

**Dott. Francesco Di Donato**

